

ALLEGATO 1

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013
Reg. CE 1698/2005

Bando Misura 123 – sottomisura a)
“Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”

Indice

1. Denominazione della misura
 - 1.1 *Denominazione sottomisura a)*
2. Codice Misura
3. Obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
 - 4.1 *Ulteriori specifiche dei soggetti*
 - 4.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni dei soggetti*
5. Settori di intervento
 - 5.1 *Ulteriori specifiche relative ai settori di produzione*
 - 5.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni ai settori di produzione*
6. Condizioni di accesso
 - 6.1 *Requisiti relativi ai soggetti richiedenti*
 - 6.2 *Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*
 - 6.3 *Cantierabilità degli investimenti*
 - 6.4 *Vantaggi per i produttori agricoli di base*
 - 6.5 *Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*
7. Tipologie di investimento previste
 - 7.1 *Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti*
 - 7.1.1 *Impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) 1*
 - 7.1.2 *Investimenti finalizzati alla tutela ambientale di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) 2*
 - 7.1.3 *Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) 3*
 - 7.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni alle tipologie di investimenti*
8. Tipologie di spesa ammissibili
 - 8.1 *Ulteriori specifiche: Spese generali*
 - 8.2 *Ulteriori limitazioni ed esclusioni di spese*
 - 8.2.1 *Tipologie di spesa non ammissibili*
 - 8.2.2 *Investimenti di semplice sostituzione*
9. Localizzazione dell'investimento
10. Dimensione dell'intervento
11. Impegni specifici collegati alla misura
12. Tassi e importi di contribuzione
 - 12.1 *Tassi di contribuzione*

12.2 *Importi di contribuzione*

13. *Inizio degli investimenti*

14. *Modifiche al progetto: Varianti progettuali e adattamenti tecnici*

15. *Priorità*

15.1 *Valutazione delle priorità*

15.2 *Attribuzione di precedenza*

16. *Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*

17. *Procedure amministrative*

17.1 *Procedimento amministrativo*

17.2 *Fasi del Procedimento*

17.3 *Costituzione del fascicolo aziendale*

17.4 *Luogo e modalità di presentazione delle istanze*

17.4.1 *Domande di Aiuto e di Pagamento*

17.4.2 *Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione*

17.5 *Termini per la presentazione delle istanze*

17.5.1 *Domanda di aiuto*

17.5.2 *Domanda di pagamento*

17.5.3 *Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione*

17.5.3.1 *Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione*

17.5.3.2 *Richieste di anticipo e stato di avanzamento*

17.5.3.3 *Richieste di Varianti e/o Proroghe*

17.5.3.4 *Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie*

17.5.3.5 *Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno*

17.5.3.6 *Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base*

17.6 *Ricevibilità delle istanze*

17.6.1 *Domande di Aiuto e di Pagamento*

17.6.2 *Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione*

17.7 *Documentazione da presentare*

17.7.1 *Al momento della domanda di aiuto*

17.7.2 *In fase di completamento della domanda di aiuto*

17.7.3 *Al momento della richiesta di anticipo*

17.7.4 *Al momento della richiesta di variante*

17.7.5 *Al momento della richiesta di proroga*

17.7.6 *Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)*

17.7.7 *Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale*

17.7.8 *Al momento della domanda di pagamento di saldo e di stato di avanzamento*

17.7.9 *Al momento della comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base*

17.8 *Adempimenti istruttori*

17.8.1 *Istruttoria domanda di aiuto*

17.8.1.1 *Graduatoria preliminare*

17.8.1.2 *Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento*

17.8.1.3 *Graduatoria definitiva e adempimenti domande ammesse/non ammesse*

17.8.2 *Istruttoria Anticipo*

17.8.3 *Istruttoria modifica atto di assegnazione*

17.8.3.1 *Istruttoria variante progettuale*

17.8.3.2 Istruttoria proroga

17.8.3.3 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

17.8.4 Istruttoria domanda di pagamento di saldo e di stato di avanzamento

17.8.5 Istruttoria relativa alla comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

17.8.6 Istruttoria di recupero

18. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale

19. Monitoraggio

ALLEGATO A Spese ammissibili. Estratto dal Documento attuativo regionale di cui alla DGR n. 149 del 3/3/2008.

ALLEGATO B Decreto ARTEA n. 142/2007 relativo alle procedure per la presentazione delle domande di aiuto attraverso il sistema informativo ARTEA.

1. Denominazione della misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii /art 28 Reg. (CE) 1698/05)

1.1 Denominazione sottomisura a): Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

2. Codice Misura: 123

3. Obiettivi della misura

La misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico:

- “rafforzare le filiere produttive agricole” (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base; favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l'integrazione tra imprese).

La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiettivi specifici:

- “consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività” (ampliando e diversificando gli sbocchi di mercato sia a livello nazionale, che internazionale; migliorando le condizioni di commercializzazione dei prodotti trasformati; aumentando o stabilizzando l'occupazione; riducendo i costi di produzione; introducendo tecnologie innovative; migliorando la sicurezza dei luoghi di lavoro);
- “consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola” (migliorando la qualità merceologica dei prodotti nelle fasi di raccolta, trasformazione, condizionamento, e confezionamento; sostenendo l'adesione a sistemi di qualità; introducendo sistemi di tracciabilità del prodotto);
- “riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici” (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi, valorizzando i sottoprodotti residui dell'attività di trasformazione; migliorando l'impatto delle attività di lavorazione dei prodotti);
- “promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili” (sostenendo interventi finalizzati al contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo le certificazioni ambientali, sostenendo la riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive).

La misura è finalizzata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli primari garantendo, nel contempo, che il beneficio derivante ricada anche sui produttori agricoli di base. I prodotti agricoli primari a cui si rivolge la misura sono quelli appartenenti all'Allegato I del Trattato ed elencati al successivo paragrafo 5 “Settori di intervento”.

La misura prevede il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali concernenti la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e trasformazione, la conservazione, il confezionamento, e la predisposizione per le successive fasi di distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti agricoli primari. Il sostegno è concesso agli investimenti diretti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ai seguenti ambiti di intervento: miglioramento del rendimento economico, miglioramento della qualità delle produzioni, miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e miglioramento ambientale. In riferimento al miglioramento ambientale, la misura promuove, in particolare, la riduzione dei costi esterni ambientali derivanti dal trasporto delle materie prime dalle zone di produzione agli stabilimenti oggetto di finanziamento, collocando opportunamente tale aspetto tra quelli valutabili in fase di selezione delle domande.

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

1. Possono presentare domanda di finanziamento le imprese singole o associate che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti al successivo paragrafo 6.1 “Requisiti relativi ai soggetti richiedenti”, sostengono direttamente l'onere dell'investimento ed effettuano attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato ed elencati al successivo paragrafo 5. Dallo svolgimento di tale attività è consentito ottenere anche prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato.

I soggetti richiedenti devono inoltre:

- possedere il fascicolo aziendale sul sistema informativo ARTEA o sull'anagrafe regionale;
 - essere in possesso dei beni oggetto della domanda di aiuto, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vincolo come definito al successivo paragrafo 11 “Impegni specifici collegati alla misura”, sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto e concessione di uso pubblico.
2. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono solo attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti agricoli) sono ammessi esclusivamente i soggetti che:
- associano imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari di cui al successivo paragrafo 5;
 - e si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo di ciascuna impresa

associata, compreso i prodotti trasformati che devono essere ottenuti utilizzando prevalentemente materie prime prodotte dalle stesse imprese associate (almeno il 51% del valore totale annuo).

Per la dimostrazione dell'impegno sopra citato si applicano le condizioni di cui al successivo paragrafo 6.4 "Vantaggi per i produttori agricoli di base".

4.1 Ulteriori specifiche dei soggetti

Le imprese richiedenti, la cui attività non è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria, possono essere ammesse solo se in grado di presentare bilanci redatti da un professionista abilitato (commercialista o revisore dei conti) che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa al fine di verificare le condizioni di cui al successivo paragrafo 6 "Condizioni di accesso".

4.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni dei soggetti

Possono presentare domanda le imprese singole o associate che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e che non risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 così come indicato al successivo paragrafo 6.2 "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà".

Per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che, per gli investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, possono accedere anche nella misura 121 del PSR valgono, tra le altre, le limitazioni di cui ai successivi paragrafi 7.2 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni alle tipologie di investimento" e 12.2 "Importi di contribuzione".

5. Settori di intervento

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti appartenenti seguenti settori di produzione agricola:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva (limitato all'olio d'oliva extra vergine)
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Colture industriali: tessili e per la produzione di biomassa
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

5.1 Ulteriori specifiche relative ai settori di produzione

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli primari appartenenti ai settori di cui al paragrafo precedente. Il sostegno è altresì concesso:

- a) per il settore carni, agli investimenti che utilizzano anche carni già macellate purché le stesse:
 - siano fornite direttamente da produttori agricoli di base;
 - oppure derivino da macelli purché i capi siano direttamente forniti da produttori agricoli di base.

A tale scopo le imprese di macellazione devono dimostrare con idonea documentazione la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La stessa documentazione deve essere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni unilaterali di acquisto da parte del beneficiario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4;

- b) per il settore olio extra vergine d'oliva, agli investimenti che utilizzano anche olio purché direttamente ottenuto dai produttori agricoli di base e da questi ultimi, anche in forma associata, direttamente fornito. A tale scopo le imprese beneficiarie devono dimostrare il mantenimento degli impegni unilaterali d'acquisto secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4.

5.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni ai settori di produzione

Il sostegno è soggetto alle seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- a) il sostegno per investimenti riguardanti la commercializzazione è limitato ai prodotti appartenenti ai settori elencati nel precedente paragrafo 5 e/o derivanti dalla loro trasformazione;
- b) nel settore "uve" sono esclusi dal finanziamento progetti i cui investimenti sono rivolti alla trasformazione di uve di produzione IGT, DOC e DOCG per una quantità inferiore al 60% della quantità totale lavorata nello stabilimento oggetto degli investimenti;
- c) nel caso che la domanda di finanziamento preveda interventi riguardanti più settori di produzione agricola, di cui al precedente paragrafo 5, dovranno essere presentate domande distinte per ciascun settore considerato;
- d) nell'ambito del settore "Olive e olio di oliva" il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti alla trasformazione e/o commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva;

- e) non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva degli impianti ad esclusione dei progetti presentati nell'ambito del settore "Olive e olio d'oliva" così come indicato alla successiva lettera f) per l'Organizzazione comune di mercato (OCM) Olio d'oliva;
- f) è necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

In particolare, per le singole OCM:

OCM Ortofrutta: Secondo quanto previsto nel capitolo 10 del PSR, è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione della misura 123 per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 250.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM;

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore ARTEA.

Non si prevedono limitazioni od esclusioni in quanto non contemplate dalla normativa comunitaria vigente in riferimento ai prodotti interessati da questa OCM.

OCM Vino: L'OCM prevede specifiche misure a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali; la presente misura finanzia le operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

OCM Tabacco: Per quanto riguarda le risorse specifiche nell'ambito del PSR ed in particolare della presente misura, per finanziare programmi di ristrutturazione e riconversione del settore a seguito delle modifiche nella OCM, queste saranno finalizzate a finanziare interventi in grado di supportare adeguatamente la riconversione e la ristrutturazione delle imprese degli operatori e dei territori interessati dal settore, in coerenza a quanto stabilito dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale. Secondo quanto esplicito nel capitolo 3.2, paragrafo 4 del PSR, le specifiche risorse destinate a tali interventi, verranno impiegate per finanziare sia le azioni di ristrutturazione che le azioni di riconversione. Al fine riassicurare, fin dall'inizio dell'operatività del PSR, la coerenza con tale strategia, le imprese di trasformazione e commercializzazione operanti nel settore del tabacco che presentano domanda di accesso alla presente misura devono essere individuate, attraverso un'apposita indicazione da apporre nella domanda stessa.

OCM Olio d'oliva: Al fine di assicurare uno sviluppo adeguato all'intero settore mediante l'utilizzo ottimale delle risorse recate dalle varie fonti di sostegno, tenuto conto che le spese ammissibili nei programmi delle Organizzazioni di operatori oleicoli coincidono con alcune di quelle prevedibili nelle misure del PSR, è necessario, che le misure sovvenzionabili a norma dell'OCM olio di oliva, siano rinforzate da azioni complementari sostenute dal PSR.

A regime (dal 1° aprile 2009), in linea con quanto previsto dal PSN, gli interventi strutturali realizzati nell'ambito dell'OCM riguarderanno azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP. Fermo restando la compatibilità con il Regolamento CE 2080/2005, gli interventi aziendali individuali saranno, invece, finanziati nell'ambito dei PSR.

A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dall'art. 5 del Reg. CE 2080/2005, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B).

A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore

- a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola:
- 1) raccolta di dati sul settore e sul mercato;
 - 2) elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;
- b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura:
- 1) operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;
 - 2) elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
 - 3) progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo;
 - 4) progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata;
 - 5) inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/03;

- c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
- 1) miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, ad eccezione degli interventi a carattere aziendale (ad esempio attività di applicazione, a livello aziendale, per l'adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti, eventuale acquisto di macchine e attrezzature aziendali per la raccolta, acquisto di contenitori per la consegna delle olive all'impianto di trasformazione, acquisto di prodotti per la difesa salvo quelli utilizzati per la cattura massale della mosca delle olive);
 - 2) assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;
 - 3) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine;
- d) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
- 1) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d);
 - 2) creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d).
- B) *Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR*
- a) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
- 1) miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende;
 - 2) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - 3) creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine;
- tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali:
- 1) creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
 - 2) creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità;
 - 3) creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

In via transitoria, fino al 31 marzo 2009 (termine di conclusione dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori oleicoli già approvati), per garantire la demarcazione tra l'operato delle Organizzazioni e quello del PSR, non essendo possibile applicare la distinzione delle azioni tra collettive e aziendali, occorre prevedere che le organizzazioni di operatori oleicoli e i loro soci possano beneficiare del sostegno previsto nell'ambito del PSR. A tal fine è necessario prevedere una specifica eccezione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. CE 1698/2005, relativamente al campo di applicazione delle misure:

- 123 "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 50.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti dall'organismo pagatore regionale ARTEA.

Anche in questo caso è necessario prevedere scelte sinergiche con riferimento in particolare agli obiettivi "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere".

Il PSR infatti finanzia a livello aziendale il sostegno al miglioramento degli interventi relativi all'oliveto, nonché alle operazioni di raccolta e di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Nel programma sono previsti inoltre interventi a sostegno delle azioni finalizzate all'aumento del valore aggiunto dei prodotti dell'olivicoltura.

Secondo quanto previsto dal Reg. CE 2080/2005 (articolo 7, paragrafo 1, lettera b) non sono ammissibili al finanziamento comunitario le attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione. A tale fine i progetti del settore "olive e olio d'oliva" che presentano un ampliamento della capacità di stoccaggio e di trasformazione, devono dimostrare, con idonea documentazione, la dismissione di una equivalente capacità a livello regionale nei tre anni precedenti.

OCM Carni bovine e OCM Ovini e caprini Aiuti disaccoppiati, conseguentemente gli interventi previsti nel PSR destinati alla zootecnia sono mirati ad agire in modo complementare sull'azienda zootecnica rispetto alla funzione di integrazione al reddito che fornisce il pagamento unico.

OCM Latte: L'OCM di settore non prevede sostegni agli investimenti e di conseguenza gli aiuti che può fornire il PSR possono integrare gli aiuti che derivano dal primo pilastro. Tuttavia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di settore e a sostegno di questa, si prevedono, nell'ambito della stessa misura, restrizioni all'accesso

per le aziende che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo.

Apicoltura: Il Reg. CE 797/2004 sul miele finanzia - attraverso l'attuazione regionale che a sua volta deriva da un programma nazionale - le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nessuna di tali azioni è finanziabile nell'ambito della misura 123.

OCM Zucchero: Non sono previsti interventi nel settore bieticolo saccarifero.

6. Condizioni di accesso

6.1 Requisiti relativi ai soggetti richiedenti

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore);
- 2) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 6) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- 7) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda di aiuto. A tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, il requisito di cui al punto 5 del presente paragrafo deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società.

Resta fermo l'obbligo di presentare, nei casi previsti dalla legge, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) in materia di contributi previdenziali.

Oltre alle condizioni di accesso sopra indicate per l'ammissione della domanda di aiuto e qualora il contributo/premio riconosciuto sia superiore a 10.000 euro, il beneficiario, al momento della ricezione della domanda di pagamento, deve dichiarare la propria posizione in merito agli obblighi fiscali ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

1. Non possono presentare domanda le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 e, pertanto a tale scopo, le società devono presentare copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari al fine di verificare le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società ovvero di ditta individuale, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

Capitale sociale/fondi propri (in migliaia di euro)

ultimo esercizio approvato	esercizio anno precedente all'ultimo approvato	esercizio due anni precedenti all'ultimo approvato	% di perdita di capitale rispetto ai due anni precedenti $\frac{(a-c) \times 100}{c}$	% di perdita di capitale rispetto all'anno precedente $\frac{(b-c) \times 100}{c}$
A	b	c	d	e
€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...

Il progetto non è ammissibile se, in base alla precedente tabella, l'indice "d" è negativo e se si riscontrano contemporaneamente valori percentuali di riduzione del capitale sociale/fondi propri secondo i seguenti parametri :

d > 50%

d - e > 25%.

2. Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati devono presentare:
 - a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - b) una dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.

6.3 Cantierabilità degli investimenti

Gli investimenti previsti debbono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto.

1. Per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.), l'impresa richiedente deve dichiarare al momento della ricezione della domanda di aiuto il possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) permesso di costruire, ai sensi della L.R.1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. 64/1995) se ancora in corso di validità;
 - b) denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto.
2. Per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di alcun titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve presentare una specifica dichiarazione, all'interno della relazione tecnica del progetto, nella quale viene attestata tale condizione di cantierabilità.
3. Per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - a) specifici preventivi rilasciati all'impresa richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, secondo quanto indicato nelle disposizioni sulle Spese ammissibili contenute nel Documento attuativo regionale di cui alla DGR del 3/3/2008 n. 149 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) nei casi in cui gli immobili non risultino di proprietà della stessa impresa richiedente, specifica dichiarazione circa la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione dei macchinari controfirmata dal proprietario/comproprietario degli immobili oggetto di aiuto, per tutta la durata del vincolo.
4. Per progetti che prevedono investimenti immateriali, l'impresa richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità e dei costi di esecuzione del progetto e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato nelle disposizioni sulle Spese ammissibili contenute nel Documento attuativo regionale di cui alla DGR del 3/3/2008 n. 149 e successive modifiche e integrazioni.
5. Nel caso di acquisto di beni immobili l'impresa richiedente deve dichiarare, alla data di ricezione della domanda di aiuto, il possesso dell'atto di compromesso e, se necessario, il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui sopra. Copia dell'atto di compromesso deve essere prodotta a completamento della domanda di aiuto. L'atto di acquisto deve essere prodotto entro la data di ricezione della domanda di pagamento.

6.4 Vantaggi per i produttori agricoli di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti.

Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati oppure da acquisto diretto da produttori di base. Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
 - a) in caso di conferimento:
 - per le cooperative agricole e Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;

- per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole il prodotto agricolo destinato all'impianto di trasformazione e/o commercializzazione può essere anche semilavorato o lavorato purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agricole di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base deve essere assunto un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo così come disposto al successivo punto 3;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare con idonea documentazione e per ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, l'applicazione dell'impegno unilaterale d'acquisto così come disposto nel presente paragrafo.

3. L'applicazione dell'impegno unilaterale di acquisto decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni.
4. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:

- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando. Nel caso che il fornitore sia una impresa di macellazione, il beneficiario deve integrare la presente documentazione con quella prodotta dal fornitore attestante la provenienza dei capi vivi dai produttori agricoli di base;
- nel caso produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.

b) in caso di altre imprese:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando. Nel caso che il fornitore sia una impresa di macellazione, il beneficiario deve integrare la presente documentazione con quella prodotta dal fornitore attestante la provenienza dei capi vivi dai produttori agricoli di base;
- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 5 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile all'ufficio competente provinciale. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Provincia, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per ulteriori 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato.

5. Le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai i soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 4 “Soggetti ammessi a presentare domanda” facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializzati.

6.5 *Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Sviluppo attività di commercializzazione
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento ambientale in termini di:	Sicurezza sul lavoro
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l'inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo.

7. *Tipologie di investimento previste*

Il sostegno agli investimenti riguarda:

1. Investimenti materiali

- a) acquisto di fabbricati, realizzazione di nuovi stabilimenti, ampliamento o ristrutturazione funzionale degli stabilimenti esistenti, per le attività di trasformazione e commercializzazione, anche al fine del miglioramento ambientale e paesaggistico. Sono altresì compresi gli investimenti relativi all'acquisto del terreno e alla realizzazione degli impianti elettrici, telefonici e idro-termo-sanitari funzionali ai fabbricati;
- b) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per le fasi di raccolta, trasporto, ricevimento, lavorazione, trasformazione, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione e vendita diretta. Sono altresì compresi gli investimenti per le attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione aziendale e per gli impianti tecnologici specificamente finalizzati all'attività di trasformazione oggetto di finanziamento;
- c) rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a) e b) anche gli investimenti di seguito specificati:
 1. realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili e destinate ad un esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa;
 2. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:
 - I. la depurazione delle acque reflue;
 - II. il riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - III. riduzione dei consumi idrici di acque primarie;

3. Investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria riconducibili alle seguenti categorie di rischio:
 - I. cadute dall'alto;
 - II. agenti fisico-chimico nocivi;
 - III. agenti meccanici nocivi.
2. Investimenti immateriali
 - a) ricerche e analisi di mercato;
 - b) supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
 - c) spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
 - d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
 - e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

7.1 Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti

7.1.1 Impianti tecnologici per la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) 1

1. Al fine di garantire le condizioni dell'esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa delle energie prodotte derivanti da fonti rinnovabili, è necessario che gli impianti di produzione di energie siano dimensionati all'effettivo fabbisogno aziendale, fermo restando:
 - il limite massimo di potenza complessiva di 1 MW elettrico riferito per UTE;
 - l'incompatibilità dei contributi con altre agevolazioni previste dalla vigente normativa.
2. Gli impianti di produzione di energia (elettrica e termica) alimentati da biomassa o biogas di origine agricola e forestale, devono soddisfare le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) rendimento termico effettivo non inferiore all'85% rispetto al rendimento nominale certificato da un ente terzo in base al biocombustibile utilizzato;
 - b) emissioni nei limiti previsti nel D. Lgs.vo 152/2006, Parte V.
Per biomassa di origine agricola e forestale si intende quella così definita dal D. Lgs.vo 152/2006, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, punti da a) ad e).
Per biogas di origine agricola e forestale si intende quello da digestione anaerobica prodotto da:
 - effluenti di allevamenti zootecnici;
 - biomasse agroforestali.
3. I beneficiari che intendono aderire al Conto Energia di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" devono dichiararlo al momento della presentazione delle domande nell'ambito della Dichiarazione unica aziendale (D.U.A.). Il finanziamento erogabile sarà in tal caso pari al 20% della spesa ammissibile e non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici. Il progetto deve essere completato dalle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.
4. Tra gli investimenti di cui al presente paragrafo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture e locali di controllo.
5. In sede di completamento della domanda di aiuto gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.
In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

7.1.2 Investimenti finalizzati alla tutela ambientale di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) 2

1. Sono considerati investimenti finalizzati alla tutela ambientale quelli che riguardano:
 - a) la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua. La quantità di acqua recuperata e riutilizzabile per le attività svolte nello stabilimento dovrà essere pari ad almeno il 20% della quantità totale di acqua consumata nello stabilimento stesso. La valutazione del risparmio della risorsa idrica deve essere effettuata sulla base di misurazioni strumentali di tutti i prelievi e gli scarichi idrici. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sanitarie, tali impianti debbono possedere i requisiti minimi ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e regolamenti attuativi per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo;
 - b) la realizzazione di sistemi di captazione, filtraggio ed accumulo di acque meteoriche al fine di utilizzare la risorsa a scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 15.000 per lo stabilimento produttivo oggetto di finanziamento.
2. Tra gli investimenti di cui al presente paragrafo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, sistemi di accumulo e locali di controllo.

3. In sede di completamento della domanda di aiuto gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.

In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

7.1.3 Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) 3

1. Sono considerati investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria i seguenti investimenti:
 - a) acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio;
 - b) acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio;
 - c) acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di raccolta e lavorazione;
 - d) interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A).
2. Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente nella relazione tecnica descrittiva del progetto. Per gli interventi di cui alla precedente lettera d) deve essere prodotta anche la seguente documentazione:
 - in sede di completamento della domanda di aiuto, una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato e competente in materia di acustica ambientale completa di elaborati grafici di progetto, di misurazioni fonometriche degli ambienti ed attrezzature oggetto di aiuto e di indicazioni dei risultati presumibili;
 - in sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto nella relazione presentata a completamento della domanda di aiuto con riportate le misurazioni fonometriche effettuate con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.

7.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni alle tipologie di investimenti

1. Le domande di aiuto possono riguardare una o più tipologie di investimenti materiali e immateriali, di cui al precedente paragrafo 7 "Tipologie di investimento previste".
2. Non sono ammissibili investimenti collocati al di fuori delle strutture di trasformazione e/o commercializzazione in possesso dell'impresa richiedente.
3. Nel caso di imprese costituite da più stabilimenti di trasformazione e/o commercializzazione ubicati in province diverse, le stesse imprese devono presentare domande di aiuto distinte per ciascuna provincia interessata dall'investimento.
4. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.
5. Le domande di aiuto devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. A tale scopo l'impresa richiedente deve presentare una relazione a firma di un tecnico qualificato, o del fornitore nel caso di investimenti riferiti a solo acquisti in macchinari, dalla quale risulti che l'intervento non incide negativamente sull'ambiente con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.
6. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto oltreché risultare non frazionati in parti disomogenee ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo.

8. Tipologie di spesa ammissibili

Le spese ammissibili sono definite nel Documento attuativo regionale, di cui alla DGR del 3/3/2008 n. 149 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto specificatamente previsto nel presente bando.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario di riferimento costituito dal "Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria".

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere presentata apposita Analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente.

Nel caso di acquisizione di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici, modesti lavori e componenti edili non a misura nonché di investimenti immateriali, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse e in concorrenza tra loro, nei casi previsti al paragrafo 3.1.3.2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati" del Documento attuativo regionale di cui alla DGR del 3/3/2008 n. 149 e successive modifiche e integrazioni. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica del progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa secondo parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica del progetto da presentare in fase di completamento della domanda di aiuto.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) lavori edili e strutturali
1. lavori di costruzione di nuovi stabilimenti, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati esistenti e altre opere edili strutturali destinati all'attività di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono altresì ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente e relative pertinenze (corpi di fabbrica, piazzali, recinzioni e aiuole) volti anche ad un miglioramento estetico e funzionale del medesimo per una maggiore valorizzazione ed integrazione con il contesto ambientale e paesaggistico circostante;
 2. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se imposti da normative pubbliche vigenti, sono ammessi per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
 3. acquisto di fabbricati purché gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente e gli stessi immobili, nei dieci anni precedenti la data di ricezione della domanda aiuto, non siano stati oggetto di benefici pubblici a qualsiasi titolo concessi in base a normative regionali, nazionali o comunitarie; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Il richiedente deve inoltre presentare una perizia giurata, di un tecnico abilitato indipendente, dalla quale risulti il costo totale relativo agli immobili suddiviso tra il valore dei fabbricati, il valore delle eventuali attrezzature esistenti e il valore del terreno al fine di poter determinare anche l'esatta quota di contributo da attribuire alla parte ammissibile del terreno secondo quanto stabilito al successivo punto 4. Dalla stessa perizia deve risultare inoltre che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che gli immobili sono conformi alla normativa urbanistica vigente;
 4. acquisto di terreno corrispondente alla proiezione dei fabbricati e di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'investimento. A tale scopo il richiedente deve presentare una perizia giurata dalla quale risulti che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato;
 5. lavori e opere per impianti elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici e per gli interventi edili previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera c), all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento.
- b) macchinari e attrezzature
1. acquisto e installazione di nuovi macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le seguenti fasi di trasformazione e commercializzazione:
 - raccolta in campo della materia prima con mezzi specializzati;
 - lavorazione, trasformazione, confezionamento e immagazzinamento;
 - analisi e controllo di laboratorio;
 - commercializzazione, esposizione e vendita;
 2. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto;
 3. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) e di programmi informatici stabilmente installati nello stabilimento oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo;
 4. acquisto e installazione di macchine e attrezzature rivolte alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili, alla tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera c).
- c) investimenti immateriali
1. ricerche e analisi di mercato;
 2. supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
 3. spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
 4. studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
 5. spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

8.1 Ulteriori specifiche: Spese generali

Le Spese generali sono ammesse a contributo, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi, secondo la seguente ripartizione:

- a) fino ad un massimo del 7% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettere a) e c), a fronte di onorari professionali pagati per perizie tecniche, progettazione, direzione dei lavori, collaudi, agibilità, progettazione e coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri edili nonché per studi di fattibilità;
- b) fino ad un massimo del 3% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera b) a fronte di onorari professionali pagati per consulenze direttamente connesse alla presentazione della domanda di aiuto, alla elaborazione e rendicontazione del progetto sotto l'aspetto economico, contabile e finanziario, nonché alle valutazioni riguardanti le tecnologie di produzione;
- c) sono altresì ammissibili le spese finanziarie per i diritti di brevetti e licenze, per l'apertura di conti bancari relativi alla gestione dei contributi e dei pagamenti relativi agli investimenti realizzati nell'ambito della presente misura e per le fidejussioni richieste dall'Amministrazione a garanzia di anticipi da erogare.

8.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni di spesa

8.2.1 Tipologie di spesa non ammissibili:

- a) lavori edili e strutturali
 1. lavori in economia;
 2. qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione anche di parti strutturali degli edifici;
 3. lavori e opere provvisorie anche se direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
 4. acquisto di fabbricati e terreni senza alcun nesso diretto con gli obiettivi del progetto finanziato;
 5. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi;
 6. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 7. lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o altri stabilimenti dell'impresa richiedente ubicati in altra Provincia;
 8. lavori e opere iniziati prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) macchinari e attrezzature
 1. qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione;
 2. macchinari e attrezzature usati;
 3. macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o presso altro stabilimento dell'impresa richiedente ubicato in altra Provincia;
 4. trattori, camion e autovetture;
 5. mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici;
 6. attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
 7. macchinari e attrezzature il cui trasporto e consegna, a qualsiasi titolo, presso l'impresa richiedente sia avvenuto prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
 8. spese relative ad investimenti per i quali il beneficiario abbia richiesto o ottenuto altre agevolazioni pubbliche;
 9. nell'acquisto di fabbricati, macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nei fabbricati e nelle relative pertinenze oggetto di finanziamento.
- c) investimenti immateriali
 1. spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi del regolamento (CE) 1974/2006 articolo 55, paragrafo 1 lettera c) e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
 2. spese immateriali che superano il limite massimo del 15% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi considerando entro tale limite anche le spese generali;
 3. costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare", Reg. (CE) 1698/05 art. 32, relativi all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo.
- d) spese generali
 1. onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborazioni tecniche, perizie, relazioni, ecc.;
 2. onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 3. spese generali relative agli investimenti immateriali;
 4. imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che si tratti di imposta non recuperabile dal beneficiario, realmente e definitivamente sostenuta da soggetti non passivi di cui all'art. 4 paragrafo 5 primo comma della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.
- e) sono comunque escluse dal finanziamento le seguenti tipologie di spesa
 1. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
 2. spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;
 3. pagamenti anche parziali effettuati a qualsiasi titolo prima della data di ricezione della domanda di aiuto ad esclusione di quelli relativi alle spese generali così come previsto al successivo paragrafo 13 "Inizio degli investimenti".

8.2.2 Investimenti di semplice sostituzione

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione ai sensi del Reg. CE n.1857/06 art. 2 comma 17. Gli investimenti di sostituzione sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro di cui ai precedenti paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- a) immobili
 1. ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
 2. recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
 3. lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
 4. lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
 5. ampliamenti alle attività produttive funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
 6. acquisto, costruzione, ricostruzione, recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
 7. acquisto, costruzione, ricostruzione, recupero, o ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
 8. ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.
- b) dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)
 1. sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che consentono un aumento della capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
 2. acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima; per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);
 3. sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consentono la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
 4. sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consentono di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

9. Localizzazione dell'investimento

Sono ammessi investimenti realizzati su tutto il territorio regionale.

10. Dimensione dell'intervento

Non sono previste limitazioni.

11. Impegni specifici collegati alla misura

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della DUA, il richiedente si impegna:

- a) a produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 17.7.2;
- b) ad attuare gli interventi previsti nel progetto approvato;
- c) a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- d) a rispettare gli obblighi relativi ai vincoli di destinazione;
- e) a non distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse;
- f) a produrre apposite fidejussioni a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo e stato di avanzamento;
- g) a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e controllo;
- h) a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui al presente paragrafo;
- i) non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (comprese le detrazioni fiscali) per le opere o acquisti oggetto della domanda;
- j) a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità.

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva".

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

12. Tassi e importi di contribuzione

12.1 Tassi di contribuzione

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo pubblico in conto capitale, in percentuali variabili rispetto alle tipologie di investimenti ammissibili. Nella tabella seguente è definito il quadro complessivo dei tassi di contribuzione concessi:

Tipologie di investimenti previste dal P.S.R.	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
	Imprese che occupano fino a 250 persone o un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
investimenti materiali di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera b)	30	15
investimenti immateriali di cui al paragrafo 7, punto 2		
spese generali di cui al paragrafo 8.1		
investimenti materiali di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera a)	20	10
investimenti materiali di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c)	40	20

12.2 Importi di contribuzione

1. Importo massimo di contributo:

- a) il massimale di contributo pubblico concedibile per ciascuna U.T.E., riferito alla presente misura, è pari a 1,5 milioni di euro. Un medesimo beneficiario può presentare più domande di aiuto riferite ad ogni singola unità fermo restando l'importo massimo di contributo concedibile di cui sopra;
- b) il massimale di contributo di cui alla precedente lettera a) è riferito a ciascuna delle due fasi finanziarie di programmazione, anni 2007-10 e 2011-13;

- c) il limite di contributo concedibile ad un medesimo beneficiario non può essere comunque superiore a 4,5 milioni di euro nell'intero periodo di programmazione 2007-2013;
 - d) in caso di beneficiario IAP i massimali previsti al presente paragrafo sono comprensivi dei contributi eventualmente percepiti a valere sulla misura 121;
 - e) per le imprese che dall'attività di trasformazione di prodotti agricoli primari inseriti nell' Allegato I del Trattato ottengono prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, i contributi concessi sono conformi al Reg. (CE) n. 1998/2006 "de minimis"; pertanto l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga "de minimis".
2. Importi minimi di contributo:
- a) per i soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 121 del PSR, l'importo minimo di contributo concedibile per domanda è pari a 300.000 euro;
 - b) per le altre imprese di trasformazione e commercializzazione l'importo minimo di contributo concedibile per domanda è pari a 75.000 euro.
- Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del contributo concedibile pari o superiore agli importi minimi di cui alle precedenti lettere a) e b), pena la decadenza dal contributo concesso.

13. Inizio degli investimenti

1. L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda di aiuto.
Per le domande di aiuto presentate in una annualità ma non finanziate per carenza di disponibilità finanziarie e reinserite automaticamente nelle graduatorie successive fino a quella della fase 3 relativa ai fondi 2010, l'inizio degli investimenti è riconosciuto dalla data di ricezione della prima domanda di aiuto.
2. L'inizio degli investimenti è così dimostrato:
- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al precedente paragrafo 6.3 "Cantierabilità degli investimenti", l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al comune competente così come disposto dalla L.R. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
 - b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di inizio degli investimenti;
 - c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi (contratti, fatture dei beni acquistati e documenti di trasporto D.D.T.) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.

14. Modifiche al progetto: varianti progettuali e adattamenti tecnici

Per giustificati motivi le imprese beneficiarie possono apportare modifiche tecniche ed economiche al progetto inizialmente approvato. Le modifiche possono essere, a seconda della loro natura, distinte tra:

A) varianti progettuali

1. le varianti progettuali sono modifiche che comportano una sostanziale variazione all'intero progetto inizialmente approvato per gli aspetti tecnico-economici. In particolare, ai fini del presente bando, si considerano varianti progettuali le modifiche tecniche ed economiche degli investimenti con variazione della spesa oltre il 10% in più o in meno rispetto al totale della spesa ammessa e/o rispetto al totale delle spese per investimenti materiali sui fabbricati (di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera a), e/o per macchine e attrezzature (di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera b) e/o per investimenti immateriali (di cui al paragrafo 7, punto 2). Tali modifiche non devono comportare una riduzione del punteggio di priorità assegnato in istruttoria tale da non rendere più finanziabile l'intero progetto.

Se tali varianti comportano una riduzione della spesa totale ammessa a finanziamento il contributo concesso viene ridotto in proporzione; se comportano invece un aumento della spesa ammessa il contributo resta fissato nel limite massimo concesso in sede di istruttoria e pertanto la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario.

Prima di procedere all'esecuzione della variante deve essere richiesta al competente ufficio istruttore la relativa autorizzazione preventiva. Nella valutazione delle domande di variante devono essere prese in considerazione le possibili variazioni di punteggio di merito, attribuito in istruttoria di ammissibilità, determinate dalle modifiche apportate al progetto originario al fine di verificare il mantenimento della posizione in graduatoria e la conseguente finanziabilità del progetto;

2. rientrano tra le varianti non ammissibili:
- trasferimento della sede degli investimenti in altra UTE o Provincia;
 - cambiamento del settore d'intervento;
 - varianti in sanatoria.

B) adattamenti tecnici

Possono, senza preventiva autorizzazione, essere apportati agli investimenti previsti modesti e semplici adattamenti tecnici ed economici che non modificano gli obiettivi del progetto. Rientrano tra i semplici adattamenti tecnici variazioni, non oltre il 10% in più o in meno rispetto al totale della spesa ammessa e/o rispetto al totale delle spese per investimenti materiali sui fabbricati (di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera a), e/o per macchine e attrezzature (di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera b) e/o per investimenti immateriali (di cui al paragrafo 7, punto 2). Se tali variazioni comportano una riduzione della spesa totale ammessa a finanziamento il contributo concesso viene ridotto in proporzione; se comportano invece un aumento della spesa ammessa il contributo resta fissato nel limite massimo concesso in sede di istruttoria e pertanto la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario.

Gli adattamenti tecnici non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

Tutti gli adattamenti tecnici devono comunque essere comunicati all'ufficio istruttore.

15. Priorità

1. Di seguito si elencano le tipologie di investimento considerate prioritarie, suddivise per comparto produttivo:

Comparti	Investimenti considerati prioritari in base alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione
PRODUZIONI VEGETALI	
<i>Comparto vitivinicolo</i>	Realizzazione di impianti di vinificazione ad alta tecnologia per migliorare la qualità dei prodotti Potenziamento delle strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere la competitività del comparto Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro
<i>Comparto olivicolo</i>	Potenziamento o realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere le potenzialità commerciali del prodotto Investimenti per impianti innovativi finalizzati al miglioramento qualitativo del prodotto Acquisizione di certificazioni di processo e attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro Realizzazione di impianti per il reimpiego dei residui della lavorazione
<i>Comparto cerealicolo</i>	Realizzazione di impianti di stoccaggio che consentano la differenziazione del prodotto e una migliore conservazione del prodotto dal punto di vista della qualità merceologica e della salubrità Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro
<i>Comparto floricolo</i>	Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche collettive Investimenti finalizzati ad introdurre elementi innovativi dal condizionamento al confezionamento del prodotto
	Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili

<i>Comparto vivaistico</i>	<p>Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche interaziendali</p> <p>Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili</p> <p>Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo</p>
<i>Comparto ortofrutticolo</i>	<p>Realizzazione e potenziamento di impianti innovativi di trasformazione per accrescere la competitività dei prodotti</p> <p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p> <p>Investimenti volti alla riduzione del volume degli imballaggi impiegati per il prodotto trasformato</p>
<i>Comparto tabacco</i>	<p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
PRODUZIONI ZOOTECNICHE	
<i>Comparto carni bovine</i>	<p>Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato</p> <p>Realizzazione di strutture di confezionamento che adottano metodi innovativi tecnologia per accrescere la competitività del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<i>Comparto latte bovino</i>	<p>Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato</p> <p>Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>
<i>Comparto latte ovino</i>	<p>Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato</p> <p>Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto</p> <p>Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro</p>

2. Di seguito si elencano le zone territoriali considerate prioritarie suddivise per comparto produttivo:

Settore/comparto	Zone				
	A	B	C 1	C 2	D
Produzioni vegetali					
<i>Comparto vitivinicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Olivicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Cerealicolo</i>			X	X	X
<i>Comparto Floricolo</i>		X			
Comparto vivaistico		X			
<i>Comparto Ortofrutticolo</i>		X	X	X	
<i>Comparto Tabacco</i>			X	X	
Produzioni zootecniche					
<i>Comparto Carni Bovine</i>				X	X
<i>Comparto latte bovino</i>				X	X
<i>Comparto latte ovino</i>				X	X
Produzioni forestali				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

15.1 Valutazione delle priorità

I parametri sotto riportati, utili ai fini della produzione delle graduatorie dei soggetti ammissibili, vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro.

I controlli amministrativi ed in loco sul possesso di questi requisiti si effettuano in relazione al periodo di riferimento così identificato, anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di presentazione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento.

Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e non fruisce della possibilità di recupero prevista al successivo paragrafo 17.4.1 "Domande di Aiuto e di Pagamento".

Le domande di aiuto presentate sono valutate in base alle seguenti priorità:

1. Innovazione tecnologica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera b), rispetto al costo totale del progetto: *punti 2*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio.

2. Sicurezza sul lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 e/o redazione di un bilancio sociale: *punti 1*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente alla ricezione della domanda di aiuto o copia del bilancio approvato.

- b) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile, rispetto al costo totale del progetto, per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore di cui al precedente paragrafo 7.1.3: *punti 3*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.

3. Tutela Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001: *punti 1*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

- b) percentuale dell'investimento ammissibile per investimenti di miglioramento ambientale di cui ai precedenti paragrafi 7.1.1 e 7.1.2, rispetto al costo totale del progetto:

dal 30% al 50% *punti 2*

> del 50% *punti 3*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.

Verifica: d'ufficio.

4. Sistemi di qualità di produzioni agroalimentari riconosciute

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) è valutata la percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente, dei prodotti finiti di qualità riconosciuta a livello nazionale e comunitario derivante dai seguenti sistemi di qualità:

- DOP e DOCG	dal 30% al 60%	<i>punti 2,5</i>
	> del 60 al 90%	<i>punti 3</i>
	> del 90%	<i>punti 3,5</i>
- DOC e IGP	dal 30% al 60%	<i>punti 1,5</i>
	> del 60 al 90%	<i>punti 2</i>
	> del 90%	<i>punti 2,5</i>
- "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99	dal 30% al 60%	<i>punti 0,5</i>
	> del 60 al 90%	<i>punti 1</i>
	> del 90%	<i>punti 1,5</i>

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione degli organismi di controllo dei produttori DOCG, DOP, DOC, ecc. o altra idonea documentazione.

I punteggi di cui alla presente lettera a) sono cumulabili nel limite di *punti 3,5*.

- b) È valutata la percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente, dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche:

> del 30% *punti 3*

La percentuale può essere valutata sul fatturato dell'esercizio precedente nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione degli organismi di controllo dei produttori biologici o altra idonea documentazione.

- c) Possesso alla ricezione della domanda o acquisizione mediante gli investimenti previsti di una delle seguenti certificazioni:

- UNI ISO 9000;
- UNI ISO 10939/2001;
- UNI ISO 11020/2002;
- UNI ISO 22000;

- IFS (*qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale*);
- BRC (*qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale*);

punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto o di pagamento, e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) sono cumulabili nel limite di *punti 4,5*.

5. *Occupazione*

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni.

L'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza degli occupati a tempo indeterminato al momento della ricezione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti:

da 0 al 20% *punti 1*
> del 20% *punti 2*

Il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati e di quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il numero medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini percentuali.

A partire dalla graduatoria al 31/12/2010 sono esclusi dalla presente valutazione gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di aziende o rami d'azienda effettuate nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati.

N.B.: la priorità n. 5 è alternativa alla priorità n. 14.

6. *Pari opportunità*

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) almeno il 50% dei dipendenti a tempo indeterminato e i coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS è di genere femminile:

punti 1,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: certificazione INPS o copia modello iscrizione all'INPS dei singoli occupati.

- b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:

- imprenditore/amministratore singolo *punti 0,5*
- presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna *punti 0,5*
- almeno il 50% degli amministratori *punti 1,5*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: Visura camerale.

- c) nell'organizzazione aziendale esiste da contratto almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come:

- flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori;
- nido aziendale o interaziendale;
- concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità;
- attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità;
- servizi per i bambini durante le vacanze scolastiche;
- tutor di conciliazione:

punti 0,5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: documentazione contrattuale aziendale.

I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) sono cumulabili nel limite di *punti 2,5*.

7. *Assenza finanziamenti pregressi*

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

il richiedente non ha percepito contributi pubblici nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda con riferimento alla misura 7 del PSR 2000/2006 e alla misura 123 del PSR 2007/2013: *punti 1,5*

La decorrenza è calcolata dalla data dell'elenco di liquidazione dei contributi percepiti.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: d'ufficio.

8. *Firma elettronica*

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA): *punti 0,5*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: d'ufficio.

9. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) il richiedente dichiara in domanda e dimostra in seguito di approvvigionarsi da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento e impegni unilaterali d'acquisto:

dal 70% al 90% *punti 4*

> del 90 % *punti 5*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

Verifica: statuti, regolamenti o altra idonea documentazione e impegno unilaterale d'acquisto con relativa documentazione dimostrativa richiesta dal bando (a cadenza annuale) per i successivi cinque anni.

- b) l'impresa richiedente utilizza prodotti agricoli sulla base di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102, per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato: *punti 2*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

Verifica: contratti di fornitura conformi ai contratti quadro ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102 e relativa documentazione dimostrativa richiesta dal bando (a cadenza annuale) per i successivi cinque anni.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.

10. Autoapprovvigionamento dei prodotti agricoli di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

il richiedente, sia in forma individuale che associata, è in grado di approvvigionarsi per almeno il 70% dei prodotti agricoli di base, oggetto di trasformazione e/o commercializzazione nell'impianto oggetto di finanziamento, attraverso la produzione propria o dei soci:

dal 70% all' 80% *punti 1*

> del 80 % *punti 2*

Il grado di autoapprovvigionamento è rappresentato dal rapporto tra la quantità della produzione propria o dei soci e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Verifica: d'ufficio.

11. Comparti produttivi/Zone prioritarie di cui al punto 2 del precedente paragrafo 15

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

il progetto presenta investimenti di importo superiore al 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie per i seguenti comparti produttivi:

- comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte *punti 3*

- per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel presente bando *punti 2*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio.

12. Investimenti prioritari per comparto di cui al punto 1 del precedente paragrafo 15

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

almeno il 50% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli prioritari per i seguenti comparti produttivi:

- comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte *punti 4*

- per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel presente bando *punti 3*

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Verifica: d'ufficio.

13. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:

dal 30% al 60% *punti 2*

> del 60% *punti 3*

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Verifica: d'ufficio.

14. Imprese di recente costituzione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la data di ricezione della domanda:

punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

N.B.: la priorità n. 14 è alternativa alla priorità n. 5.

15.2 Attribuzione di precedenza

In caso di parità di punteggio attribuito a due o più domande si applicano le seguenti precedenze:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

16. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

17. Procedure amministrative

17.1 Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se l'Autorità di Gestione ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità di trasformazione dei prodotti (UTP).

La domanda deve essere presentata all'Ente competente con riferimento all'ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007.

17.2 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per ogni fase.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Per la prima graduatoria il termine è fissato al 15/4/08, per quelle successive le domande possono essere presentate in ogni momento dell'anno ed entro il 31/12 di ogni anno.
Protocollazione domande di aiuto	Entro 3 gg dalla ricezione e comunque non oltre 3 gg dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande.
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	Disponibile dal 4° giorno dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.
Richiesta del completamento	Entro 20 gg dalla scadenza della presentazione delle domande.
Ricevibilità del completamento	Entro 30 gg dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente.
Istruttoria di ammissibilità	30 gg prima del termine ultimo per l'adozione degli atti di assegnazione.
Graduatoria definitiva e presa d'atto graduatoria da parte dell'Ufficio regionale competente	Entro 15 gg dal termine fissato per le istruttorie di ammissibilità.
Atti di assegnazione da parte degli enti competenti	Entro 15 gg dalla presa d'atto regionale e comunque entro il 31/7/08 per la prima graduatoria, ed entro il 31/05 di ogni anno per quelle successive.
Richiesta di anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione.
Istruttoria di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione degli investimenti.
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Richiesta di stato di avanzamento	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione degli investimenti.
Istruttoria di stato di avanzamento	Entro 60 giorni dalla richiesta.
Presentazione domanda di pagamento	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione.
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno e comunque non oltre il 31/10/2010 per la fase 1

17.3 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.R. n. 45/07, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di possesso	1. Visura immobiliare aggiornata, oppure qualsiasi atto pubblico o scrittura privata autenticato e trascritto nei registri immobiliari. 2. contratto di affitto, scrittura privata o atto pubblico oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione. 3. contratto di costituzione dell'usufrutto e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari. 4. Atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione canone. 5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	Numero codice

Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

17.4 Luogo e Modalità di presentazione delle istanze

17.4.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno; in caso di richiesta di anticipo la stessa diviene anche domanda di pagamento.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato di avanzamento e di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento deve soddisfare le seguenti condizioni:

- gli importi degli investimenti realizzati e pagati al momento della richiesta devono corrispondere ad una erogazione di contributo compresa tra il 40% e il 70% del contributo assegnato;
- presentazione di fideiussione;
- tempi di esecuzione del progetto di durata superiore a 8 mesi (come da atti di assegnazione);
- importi di contributo totale assegnato al progetto non inferiore a 150.000 euro;
- richiedibile una sola volta.

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informativo dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 paragrafi 16-17-18-19.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammesse a contributo (completamento della domanda), in base alle risorse disponibili sulla presente misura. Le domande sono ricevibili solo se sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

fase 1: fondi 2007/08

fase 2: fondi 2009

fase 3: fondi 2010

Le domande di aiuto potenzialmente ammissibili, ma non ammesse a finanziamento nella graduatoria riferita alle dotazioni finanziarie di una determinata fase per esaurimento delle risorse disponibili, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive fino a quelle relative alla fase 3, a condizione che gli investimenti ivi previsti non siano modificati dall'azienda con una nuova domanda di aiuto. Nel caso che il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse previsioni, la domanda viene dichiarata decaduta.

17.4.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo, varianti, proroghe, atto di avanzamento, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente;
- in caso di decesso del richiedente la comunicazione relativa deve essere inviata anche al tenentario del fascicolo aziendale secondo quanto indicato nel paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA.

17.5 Termini per la presentazione delle istanze

17.5.1 Domanda di aiuto

La presentazione delle domande è possibile in ogni momento dell'anno, tuttavia, per essere inserite nella graduatoria relativa alla concessione dei contributi relativi ad una determinata annualità, le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema informativo ARTEA entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'annualità di riferimento della domanda secondo le modalità stabilite al seguente paragrafo 17.6 "Ricevibilità delle istanze".

In sede di prima attivazione della misura, per l'assegnazione dei fondi per le annualità 2007/08, le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 15/04/08.

17.5.2 Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire in forma ricevibile all'Ente competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) stabilito dall'Ente stesso nell'atto di assegnazione o nell'eventuale atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda; entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti.

17.5.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

17.5.3.1 Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione

L'Ente competente, con apposita comunicazione inviata non oltre 20 giorni di calendario dalla scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, richiede la documentazione a completamento della domanda di aiuto che deve essere presentata nel rispetto dei termini indicati.

La documentazione deve essere presentata, entro 30 giorni di calendario dalla data del ricevimento della richiesta dell'Ente, per la quale farà fede la data di ricevimento da parte del richiedente, attestata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta l'esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse/ammissibili.

17.5.3.2 Richieste di anticipo e stato di avanzamento

Le richieste di anticipo possono essere presentate all'atto di compilazione della domanda di aiuto o successivamente all'Ente competente, dopo la comunicazione dell'assegnazione del contributo e nei termini fissati dallo stesso. Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione degli investimenti. Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

17.5.3.3 Richieste di Varianti e/o Proroghe

La richiesta di variante progettuale deve essere presentata prima della esecuzione degli investimenti relativi ed almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti. Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire almeno 30 giorni di calendario prima della suddetta scadenza, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Qualora il beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dal presente bando, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare all'Ente competente tale necessità e attenderne l'autorizzazione prima di procedere a qualsiasi modifica.

17.5.3.4 Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore (escluso decesso) o per cause volontarie

Il titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore (escluso decesso) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'UTE e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto all'Ente competente, e per conoscenza ad ARTEA entro 10 giorni di calendario dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, salvo ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

17.5.3.5 Comunicazioni di decesso e/o richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni oggetto di contributo deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, non oltre 60 giorni di calendario dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo paragrafo 17.7.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

17.5.3.6 Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

Il beneficiario deve dare comunicazione nei 60 gg successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno assunto e per i 5 anni successivi, del mantenimento degli obblighi previsti al fine di garantire la partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli di base ai vantaggi economici. A tale comunicazione il beneficiario deve allegare la documentazione richiesta dal bando al paragrafo 6.4 ed elencata al successivo paragrafo 17.7.9.

17.6 Ricevibilità delle istanze

17.6.1 Domande di Aiuto e di Pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di Aiuto e della ricevibilità delle domande di Pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante firma digitale, la domanda è considerata ricevuta al momento della firma;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Sulla stessa il CAA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA. La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte del CAA entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

17.6.2 Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente.

17.7 Documentazione da presentare

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

17.7.1 Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al precedente paragrafo 17.3 "Costituzione del fascicolo aziendale", devono essere inseriti nel sistema informativo di ARTEA i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale dei costi che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo scheda di progetto;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso e di priorità previste dal bando.

17.7.2 In fase di completamento della domanda di aiuto

In fase di completamento, su richiesta dell'ufficio istruttore, devono essere presentati i seguenti elementi:

1. certificato valido di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, recante l'apposita dicitura antimafia ai sensi della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.
2. relazione tecnica del progetto, firmata da un tecnico abilitato e competente, con particolare approfondimento di almeno i seguenti elementi:
 - descrizione generale dell'impresa e dell'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto;
 - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
 - descrizione del progetto, degli investimenti previsti e dei relativi costi;
 - dimostrazione degli obiettivi di miglioramento globale del rendimento dell'impresa conseguibili con la realizzazione dell'operazione con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, tra quelli individuati nella tabella di cui al precedente paragrafo 6.5 "Miglioramento del rendimento globale dell'impresa";
 - dichiarazione sulla valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzato alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. Dalla relazione deve risultare che gli investimenti non incidono negativamente sull'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche. Nel caso di acquisti di attrezzature o macchinari è sufficiente una dichiarazione aggiuntiva del fornitore dalla quale risulta che il bene acquistato rientra nella classificazione di livelli più alti di efficienza ambientale;
 - descrizione degli investimenti in materia di produzione di energie da fonti rinnovabili, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro (di cui ai precedenti paragrafi 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3);
 - giustificazione che gli investimenti previsti non rientrano tra quelli considerati di semplice sostituzione di cui al precedente paragrafo 8.2.2 "Investimenti di semplice sostituzione";
 - ove pertinente, motivazione della scelta, fra i preventivi acquisiti (almeno 3), dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.
3. nel caso di società, deliberazione del competente organo recante l'oggetto, l'approvazione del progetto, la sintetica descrizione e l'importo degli investimenti, e l'autorizzazione al legale rappresentante a rilasciare quietanza per l'incasso dei contributi.
4. estremi di iscrizione all'albo per le società cooperative.
5. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati, ovvero bilanci appositamente redatti da professionisti abilitati nel caso di imprese che non sono tenute ad una contabilità ufficiale (di cui al precedente paragrafo 4.1 "Ulteriori specifiche dei soggetti").
6. documenti attestanti la disponibilità e l'origine dei fondi propri destinati al finanziamento del progetto, (deliberazione del competente organo in caso di aumento del capitale sociale o di finanziamento dei soci, lettera di benestare di un istituto bancario finanziatore con indicazione dell'importo concedibile, del tasso e della durata, ecc...).
7. documentazione relativa alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
 - statuti, regolamenti, contratti di consorzio o altri atti costitutivi di società;
 - dichiarazione di impegno unilaterale di acquisto relativamente all'approvvigionamento della materia prima proveniente dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare e/o commercializzare nell'impianto oggetto di finanziamento. Tale dichiarazione deve contenere l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 6.4;
 - nei casi di produzione agricola di base propria, documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la superficie agricola utilizzata e la quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.
8. copia dei titoli abilitativi comprensivi della documentazione tecnica allegata.
9. corografia generale (scala 1:25.000) con l'ubicazione dell'impianto (UTE) oggetto della domanda di finanziamento.

10. planimetria catastale 1:2000 o 1:4000 con perimetrazione delle particelle sulle quali insistono i fabbricati oggetto dell'intervento.
 11. planimetria generale dello stabilimento (in scala adeguata) con indicazione del sistema di approvvigionamento idrico, dello schema di raccolta e smaltimento di acque reflue o altri reflui di lavorazione, dell'ubicazione di punti di emissioni o scarichi nell'atmosfera, nel suolo o nelle acque.
 12. disegni tecnici (piante, sezioni e prospetti), in stato originario, sovrapposto e di progetto, vistati dal Comune.
 13. schema grafico relativo ai macchinari ed attrezzature installati nello stabilimento oggetto di finanziamento.
 14. computo metrico preventivo analitico di tutti gli investimenti da realizzare (investimenti materiali, immateriali e spese generali). I prezzi unitari per l'elaborazione della stima degli interventi edili devono essere desunti dal Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Toscana e Umbria; il professionista deve dichiarare nella stima la data del prezzario di riferimento adottato. Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere allegata una specifica analisi del prezzo applicato. Per i prezzi relativi ai macchinari e attrezzature gli stessi devono essere desunti dai preventivi di spesa all'uopo selezionati.
 15. copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori per gli investimenti materiali (interventi edili non a misura, macchinari, attrezzature, impianti di produzione) ed immateriali, dichiarati con la domanda di aiuto e completi di dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni, ai sensi del Documento attuativo regionale di cui alla DGR 149/2008.
 16. dichiarazione di assenso all'intervento da parte del proprietario/comproprietario, nel caso che il richiedente non sia proprietario dei fabbricati oggetto dell'aiuto.
 17. nel caso di acquisto di fabbricati:
 - perizia giurata di stima del valore degli immobili, suddiviso tra il valore dei fabbricati, il valore delle eventuali attrezzature esistenti e il valore del terreno, con attestazione che la stima stessa non supera il valore di mercato e che gli immobili sono conformi alla normativa urbanistica vigente;
 - documentazione attestante la dimostrazione che nei dieci anni precedenti la data della presentazione della domanda l'immobile stesso non è stato oggetto di benefici pubblici, a qualsiasi titolo concessi, in base a normative nazionali, regionali o comunitarie;
 - copia del compromesso di acquisto dell'immobile.
 18. nel caso di acquisto di terreno:
 - copia del compromesso di acquisto del terreno;
 - perizia giurata di stima del valore del terreno con attestazione che la stima stessa non supera il valore di mercato.
 19. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto.
 20. per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data di ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati:
 - piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.
 21. idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi precedente la realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili).
 22. idonea documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato in domanda per l'attribuzione dei punteggi di priorità.
 23. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto degli obblighi fiscali e all'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 48 bis del DPR 602/73.
 24. casellario giudiziario di tutti coloro che esercitano la legale rappresentanza della società.
 25. certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente.
 26. documento unico di regolarità contributiva (DURC) o l'attestazione di esenzione.
- Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

17.7.3 Al momento della richiesta di anticipo

L'anticipo può essere erogato nel limite massimo del 20% del contributo assegnato.

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

17.7.4 Al momento della richiesta di variante

La richiesta di variante deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi).

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

17.7.5 Al momento della richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura.

17.7.6 Al momento della comunicazione per rinuncia o variazione per cause di forza maggiore (escluso decesso)

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

17.7.7 Al momento della comunicazione del decesso e/o del subentro aziendale

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- in caso di decesso, la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007;
- in caso di subentro, tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso e di priorità del subentrante.

17.7.8 Al momento della domanda di pagamento di saldo e di stato di avanzamento

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informativo di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

1. computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permettere un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine degli investimenti.
2. relazione finale, firmata da un tecnico abilitato, con particolare approfondimento di almeno i seguenti elementi:
 - conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto;
 - aspetti su investimenti specifici evidenziati in fase di completamento della domanda di aiuto in materia di produzione di energie da fonti rinnovabili, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro (di cui al paragrafo 7.1 del presente bando).

In caso di richiesta di stato di avanzamento, la relazione deve comprendere gli investimenti fino a quel momento realizzati.

3. ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori.
4. documentazione tecnica ed elaborati grafici relativi a interventi edili strutturali qualora siano intervenute modifiche rispetto a quelli presentati a completamento della domanda di aiuto.
5. documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato.

6. certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica.
7. certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria.
8. certificazione di agibilità ai sensi della L.R.1/2005.
9. copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi.
10. certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente.
11. certificazione antimafia nel caso siano scaduti i termini di validità di quella presente in altri atti.
12. dichiarazione del beneficiario che:
 - per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
 - gli investimenti sono stati eseguiti esclusivamente da imprese e persone terzi rispetto al dichiaratore beneficiario.
13. garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e con scadenza di durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi (solo per le richieste di stato di avanzamento);

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

17.7.9 Al momento della comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, per il periodo trascorso di riferimento, il mantenimento degli impegni all'utilizzo di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata/commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione di accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato/commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso produzione propria, idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.

17.8 Adempimenti istruttori

17.8.1 Istruttoria domanda di aiuto

17.8.1.1 Graduatoria preliminare

L'attribuzione automatica dei punteggi contenuti nelle domande di aiuto presentate, effettuata dal sistema informativo ARTEA disponibile dal 4° giorno dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e sulla base dei requisiti di accesso e di priorità indicati dal richiedente in domanda, produce un elenco unico regionale delle domande ammissibili "graduatoria preliminare" con evidenziate le domande che risultano coperte dalle risorse finanziarie previste.

Per tali domande l'Ente competente entro 20 gg di calendario dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto richiede ai potenziali beneficiari la documentazione a completamento della domanda di aiuto tramite raccomandata A.R. Il completamento della domanda può essere richiesto a titolo di riserva, anche su indicazione dell'Ufficio regionale competente, per ulteriori domande inserite nella graduatoria preliminare.

L'Ente competente potrà comunque richiedere in ogni momento e nel rispetto della graduatoria di riferimento, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti presenti nella graduatoria stessa, qualora per economie derivanti da rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo, risorse aggiuntive o minori spese sostenute, si rendano disponibili ulteriori risorse spendibili nella misura per la stessa annualità.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero il fabbisogno finanziario richiesto da un soggetto, l'eventuale finanziamento dovrà essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione, fermo restando la possibilità di ottenere ulteriori assegnazioni di contributo qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria. L'assegnazione anche parziale del contributo è comunque subordinata alla realizzazione completa del progetto presentato.

17.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della documentazione a completamento della domanda di aiuto, effettua:

- a) la verifica della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal presente bando;
 - b) la verifica della documentazione inviata in ordine alla validità, alla congruità ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
 - c) la verifica dell'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto;
 - d) la verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici di aiuti di stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal PSR così come recepito dal presente bando (intesa come verifica della sussistenza dei documenti e delle attestazioni di conformità previsti dalla normativa vigente);
 - e) la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; tale verifica dovrà avvenire con un sistema adeguato quale:
 - comparazione di almeno tre preventivi di spesa;
 - sulla base del prezzario di riferimento;
 - altre forme di valutazione previste dal Documento attuativo regionale di cui alla DGR 149/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) la definizione della tempistica per la conclusione degli investimenti;
 - g) l'accertamento dell'affidabilità del richiedente in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso od ha rinunciato al contributo concesso senza addurre cause di forza maggiore);
 - h) gli opportuni sopralluoghi, nel caso in cui si renda necessario.
- L'Ente provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante:
- la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07;
 - la redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita in loco;
 - a comunicare all'Ufficio regionale competente l'esito delle istruttorie.

Le istruttorie devono essere effettuate 30 giorni prima del termine ultimo per l'adozione degli atti di assegnazione.

17.8.1.3 Graduatoria definitiva e adempimenti domande ammesse/non ammesse

A conclusione delle istruttorie, l'Ente competente adotta il provvedimento contenente l'esito delle istruttorie medesime delle domande ammesse/non ammesse e determina l'elenco delle domande escluse.

L'Ente competente rende pubblico, nelle forme previste dal proprio statuto o dai propri regolamenti, l'esito dell'istruttoria svolta ed i relativi contributi assegnati in favore dei beneficiari e l'elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse.

A conclusione delle istruttorie definitive degli Enti viene rideterminata, attraverso il sistema informativo di ARTEA, la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dalle province competenti, finanziabili in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 17.8.1.1 non finanziabili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente entro 15 giorni successivi alla sua rideterminazione.

Per le domande finanziabili l'Ente competente provvede ad adottare l'atto di assegnazione, comprendente il modello riepilogativo prodotto dal sistema informativo ARTEA entro 15 giorni dalla presa d'atto regionale e comunque entro il 31/7/08 per la prima attivazione della misura ed entro il 31 maggio per le successive annualità.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- numero domanda;
- l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo del contributo assegnato;
- importo erogabile in anticipo;
- data di inizio lavori, che non può essere precedente alla presentazione della domanda iniziale;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo per l'ultimazione degli investimenti;
- termine ultimo di ricevibilità della domanda di pagamento;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

L'Ente competente provvede inoltre all'invio al beneficiario della comunicazione dell'atto di assegnazione.

Per le domande non ammesse a finanziamento, l'Ente competente provvede a comunicare le motivazioni al richiedente con lettera raccomandata A/R.

L'Ente competente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;

– a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
Eventuali economie derivanti da rinunce, istruttorie con esito negativo, revoche del contributo, risorse aggiuntive o minori spese sostenute, conseguenti all'adozione degli atti di assegnazione delle domande finanziabili, devono essere comunicate dall'Ente stesso all'Ufficio regionale competente e inserite nel sistema informativo ARTEA. L'Ufficio regionale segnala all'Ente competente le domande inserite nella graduatoria in ordine di priorità per le quali occorre effettuare l'istruttoria per la successiva ammissione a finanziamento.
L'utilizzo, con le modalità di cui sopra, delle eventuali economie che si possono verificare è limitato al periodo di validità della graduatoria definitiva in essere e cioè fino al giorno precedente la predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, così come previsto al precedente paragrafo 17.8.1.1. Eventuali somme non utilizzate in una determinata annualità sono aggiunte alle risorse della annualità successiva.

17.8.2 Istruttoria Anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'Ente competente acquisisce la dichiarazione di inizio lavori e la polizza fideiussoria, su cui verifica:

- la conformità della garanzia fideiussoria presentata;
- che la scadenza della garanzia fideiussoria abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo per cui è stata richiesta la garanzia fideiussoria corrisponda al 110% dell'anticipazione richiesta salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

L'Ente provvede inoltre:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione di anticipo.

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata A/R.

ARTEA si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

17.8.3 Istruttoria modifica atto di assegnazione

Qualsiasi modifica rispetto a quanto assegnato deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente competente, compresa la modifica della ragione sociale o il cambio del soggetto giuridico beneficiario, che può verificarsi a diverso titolo nel corso della esecuzione del progetto o in corso di impegno successivo.

17.8.3.1 Istruttoria variante progettuale

Nel caso di variante progettuale presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica:

- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- che le stesse non comportino una riduzione del punteggio tale da non rendere la domanda di aiuto più finanziabile;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dalla DGR n. 149/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente competente provvede:

- nel caso di esito positivo

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata che modifica l'atto di assegnazione precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato deve essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura.

L'Ente competente comunica all'Ufficio regionale competente gli esiti delle istruttorie delle varianti.

- nel caso di esito negativo

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

Le varianti che vengono realizzate, pur risultando non ammissibili, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti dal progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

17.8.3.2 Istruttoria proroga

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della fidejussione;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nell'atto di assegnazione, comporta l'inserimento della domanda in coda agli elenchi di liquidazione dell'anno successivo e rende l'erogazione a saldo dell'intero contributo eventuale e condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In presenza di anticipazione di contributo già erogata, la mancata rendicontazione della spesa complessiva entro la nuova scadenza stabilita con la proroga, comporta la revoca del contributo assegnato ed il rimborso dell'anticipo erogato.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria con il quale:
 - per le richieste accettate prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi, tramite modifica dell'atto di assegnazione;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

17.8.3.3 Istruttoria subentro nell'atto di assegnazione in caso di decesso o di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

L'Ente competente provvede:

- 1) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le verifiche effettuate;
- 2) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, l'Ente verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle Disposizioni attuative regionali di cui alla DGR n. 149/08.

17.8.4 Istruttoria domanda di pagamento di saldo e di stato di avanzamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In questa fase viene nominata da parte dell'Ente competente una commissione per lo svolgimento delle operazioni di accertamento finale; tale commissione è composta da almeno due funzionari esperti ed effettua la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica degli investimenti realizzati e previsti nella domanda di aiuto. La visita sul luogo deve essere effettuata per ogni domanda presentata.

La verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, come previsti dal bando, tali da mantenere un posizionamento nella graduatoria definitiva tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;

- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e succ. mod. - misura 123/a", nonché mediante apposizione della sigla dei membri della commissione.

L'Ente competente provvede:

- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione di saldo o stato di avanzamento.

L'Ente competente, con provvedimento, attesta gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi e trasmesso all'Ufficio regionale competente.

Per le domande di pagamento con esito di istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata A/R;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che di stato di avanzamento.

17.8.5 Istruttoria relativa alla comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base

L'Ente competente provvede a:

- verificare il mantenimento, da parte del beneficiario, degli impegni ad utilizzare prodotti agricoli provenienti direttamente da produttori agricoli di base;

In caso di esito negativo l'Ente competente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata A/R;
- a darne comunicazione ad ARTEA;
- al recupero secondo quanto previsto al successivo paragrafo 17.8.6.

17.8.6 Istruttoria di recupero

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo, provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero al beneficiario tramite lettera raccomandata A/R;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore e all'Ufficio regionale competente.

18. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale

Ai sensi dell'art. 31 del reg. CE n. 1975/06, se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

19. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o i suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 13.

ALLEGATO A**Estratto del Documento attuativo regionale (DAR) allegato alla DGR 149/08
concernente le spese ammissibili****REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE****ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-03-2008 (punto N. 11)****Delibera** **N .149** *del* **03-03-2008***Proponente*

SUSANNA CENNI

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*Dirigente Responsabile:* Lorenzo Drosera*Estensore:* Lorenzo Drosera*Oggetto:*

Delibera GR 108/2008 - Reg. CE 1698/05 - programma di sviluppo rurale - approvazione documento attuativo regionale del PSR 2007/2013- Nuova approvazione per mero errore materiale.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI	ANNA RITA BRAMERINI	AMBROGIO BRENNIA
SUSANNA CENNI	RICCARDO CONTI	AGOSTINO FRAGAI
FEDERICO GELLI	ENRICO ROSSI	GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO SIMONCINI	MASSIMO TOSCHI	GIUSEPPE BERTOLUCCI
EUGENIO BARONTI	MARCO BETTI	PAOLO COCCHI

ALLEGATI N°: 1*ALLEGATI:*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	allegato A

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 18/02/2008 relativa a “Reg. CE n. 1689/05 - PSR 2007/2013 della Regione Toscana. Integrazione del documento attuativo regionale approvato con DGR. n. 915/2007.”;

VISTO in particolare il documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/2013, allegato A della suddetta DGR;

CONSIDERATO che tale allegato contiene tra l’altro le indicazioni generali a cui devono adeguarsi i bandi per l’attuazione delle misure del PSR attivate;

CONSIDERATO che per mero errore materiale il testo del suddetto DAR contiene alcuni errori che devono essere corretti;

RITENUTO quindi opportuno, per una più chiara e corretta lettura del DAR, sostituire l’allegato della DGR n. 108/08 con l’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo del documento attuativo regionale del PSR 2007/2013 di cui all’allegato A del presente atto;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di approvare l’allegato A del presente atto, relativo al documento attuativo regionale del PSR 2007/2013;

di sostituire il documento attuativo regionale, allegato alla DGR n. 108 del 18/02/2008, con l’allegato A alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
LORENZO DROSERÀ

Il Direttore Generale
ALBINO CAPORALE

Estratto del Documento attuativo regionale (DAR) allegato alla DGR 149/08 concernente le spese ammissibili

3.1.3 Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro

- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psi	Piano di sviluppo locale

3.1.3.1 Principi Generali Relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto¹, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;

¹ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006², che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

² *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
 b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
 c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisto di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
- c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;

- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"*³.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a *"spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze"*.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

³ G.U. L. 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L. 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.

➤ utilizza le seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per le operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;

- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

ALLEGATO B**Decreto del Direttore non soggetto a controllo n. 142 del 17 dicembre 2007**

“L.R. 45/2007, art 11, comma 5: adozione delle procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA).”

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 19/12/2005 con il quale si è provveduto alla conferma del Direttore dell’agenzia;

Vista la L. R. del 27 luglio 2007, n. 45 avente per oggetto “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola”, la quale all’art. 16 istituisce presso ARTEA l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale;

Considerato che la suddetta legge regionale all’art. 11 istituisce, altresì, la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) al fine di unificare i procedimenti che l’azienda agricola intende attivare per richiedere aiuti, certificazioni, autorizzazioni e concessioni collegati al profilo e alle unità tecnico-economiche aziendali, e semplificare la presentazione della documentazione necessaria;

Tenuto conto che al comma 2 dell’articolo sopra citato la Dichiarazione Unica Aziendale è trasmessa dal titolare dell’azienda agricola ad ARTEA, per comunicare o aggiornare tutti i dati mancanti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole, comprese le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell’azienda;

Considerato necessario, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 11 della L.R. 45/2007, provvedere alla definizione delle procedure necessarie alla gestione della Dichiarazione Unica Aziendale;

DECRETA

- 1) Di adottare le disposizioni relative alle procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale, ai sensi del comma 5, art. 11 della L.R. 45/2007, di cui all’allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre la pubblicazione integrale ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L. R. 18/96 del presente provvedimento, compreso l’allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Direttore

(Dr. Giuseppe Cortese)

Dichiarazione Unica Aziendale

Contenuti, definizioni e procedure

1. Premessa
2. Anagrafe e Fascicolo aziendale
3. Documenti aziendali
4. Fascicolo elettronico
5. Interscambio dati
6. Contenuti dichiarativi essenziali
7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali
8. Allegati non informatizzabili
9. Imposta di bollo
10. Monitoraggio e statistiche
11. Adesione enti locali
12. Procedimenti amministrativi
13. Comunicazioni tramite DUA
14. Controllo amministrativo ed in loco
15. Affidabilità amministrativa
16. Modalità di compilazione
17. Modalità di sottoscrizione
18. Modalità di presentazione
19. Tempi e termini di presentazione
20. Decesso del titolare o subentro aziendale
21. Archiviazione

1. Premessa

La legge regionale 45/2007 istituisce all'art. 11 la Dichiarazione Unica Aziendale e dispone al comma 5 del medesimo articolo l'attribuzione ad ARTEA della definizione delle procedure di gestione. In forza di tale disposizione il presente documento delinea le modalità di gestione della Dichiarazione Unica Aziendale con riferimento ad alcune fasi del procedimento amministrativo, mentre data la natura di collettore di più istanze occorre talvolta rinviare alle specifiche disposizioni settoriali per quanto attiene alle modalità di gestione e di conclusione dei diversi procedimenti. L'accesso alla Dichiarazione Unica Aziendale è possibile previa iscrizione nell'Anagrafe di ARTEA: per le aziende agricole tale operazione determina l'iscrizione nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

2. Anagrafe e Fascicolo aziendale

La legge regionale 45/2007 all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

Le aziende che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. All'atto dell'inserimento di un nuovo soggetto il sistema effettua la verifica della corrispondenza con i dati dell'anagrafe tributaria. Con l'iscrizione all'Anagrafe sono identificate anche le strutture aziendali secondo la loro specifica posizione e tipologia produttiva. Ciascuna azienda iscritta completa la propria posizione amministrativa con l'indicazione delle coordinate bancarie ed ha l'obbligo del conto unico bancario nei rapporti finanziari con ARTEA.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché ai Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con ARTEA e di documenti ricevuti dalle aziende sono attribuite le seguenti funzioni:

- aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie presenti nelle dichiarazioni e nelle domande dei produttori e riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nei fascicoli aziendali.

3. Documenti aziendali

Ogni azienda iscritta nell'Anagrafe è tenuta a mantenere presso la propria sede i Documenti aziendali in originale dichiarati in occasione della iscrizione ed ogni qual volta se ne producono di nuovi all'interno del fascicolo aziendale.

Ove la documentazione sia costituita da giustificativi delle spese effettivamente sostenute o comunque necessari per attestare l'acquisto di beni e servizi, questi dovranno essere tenuti presso l'azienda per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento da parte della competente autorità di gestione. L'azienda in ogni caso deve assicurare la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Fascicolo elettronico

Il Fascicolo elettronico raccoglie tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. La pubblica amministrazione operante nel sistema informativo di ARTEA concorre a documentare dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in modalità digitale. I dati rilevati dal Fascicolo elettronico sono in automatico trascritti nei corrispondenti campi della Dichiarazione Unica Aziendale. Ove l'azienda rilevi uno scostamento tra quanto proposto nella Dichiarazione Unica Aziendale e quanto risultante dalle proprie informazioni, al fine di scongiurare il determinarsi di anomalie tra dichiarato ed accertato, deve aggiornare il Fascicolo elettronico e solo successivamente sottoscrivere la Dichiarazione. In caso contrario oltre al rischio di veder pregiudicato l'iter delle istanze contenute nella Dichiarazione potrebbe prefigurarsi il più grave reato di dichiarazioni intenzionalmente errate per trarne una illecita percezione di aiuti o di benefici amministrativi. Solo i documenti in originale concorrono ad attestare quanto è contenuto nel Fascicolo elettronico, eventuali copie fornite alla pubblica amministrazione direttamente o per il tramite di soggetti delegati da essa o dall'azienda stessa costituiscono dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

5. Interscambio dati

ARTEA al fine di assicurare la massima qualità delle informazioni inerenti le aziende censite rende disponibile gli strumenti di cooperazione applicativa con altre amministrazioni pubbliche ed ove possibile assicura la massima integrazione tra dati dichiarati e dati pubblici sia attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale sia attraverso il Fascicolo elettronico.

6. Contenuti dichiarativi essenziali

Sono considerati contenuti essenziali della Dichiarazione Unica Aziendale tutti gli elementi identificativi dell'azienda ed in particolare:

- a) i dati anagrafici dell'azienda e delle unità produttive ad essa collegate;
- b) i dati relativi ai fattori necessari e caratterizzanti il ciclo produttivo;
- c) i dati relativi alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità;
- d) il profilo giuridico, tecnico ed economico sia dell'azienda che delle unità produttive;
- e) il ciclo produttivo ed in particolare per le aziende agricole il piano colturale e la consistenza di stalla in relazione alle singole specie allevate, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica.

Ove necessario i cicli produttivi esposti nella Dichiarazione Unica Aziendale devono fornire i riferimenti temporali utili a determinarne l'inizio e la fine. Per le aziende agricole vige il termine del 31 maggio per l'effettuazione completa delle semine (Reg. (CE) n. 1782/2003, art.

109), in epoca successiva ogni Dichiarazione Unica Aziendale presentata non potrà che far riferimento al piano colturale a tale data limite, salvo deroghe e casi particolari disciplinati da specifiche norme di settore. Eventuali interventi successivi al 31 maggio avranno effetto sul piano colturale della campagna successiva. Tramite apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale è assicurata la tracciabilità della successione tra più cicli colturali.

7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali

Completano la Dichiarazione Unica Aziendale le richieste alla pubblica amministrazione in conseguenza della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e riconducibili ad uno o più procedimenti delle seguenti categorie:

- accesso a contributi per investimenti;
- accesso ad aiuti/premi comunitari e nazionali;
- certificazioni, autorizzazioni, concessioni;
- iscrizione ad elenchi ed albi pubblici.

La Dichiarazione Unica Aziendale espone in apposita sezione i procedimenti di possibile compilazione e ricezione.

8. Allegati non informatizzabili

La Dichiarazione Unica Aziendale è di norma priva di allegati non inclusi nelle sezioni del modulo on-line in quanto dati, fatti e dichiarazioni sono richiesti in sede di costituzione o di aggiornamento del Fascicolo aziendale o detenuti dall'azienda per le esigenze di controllo della pubblica amministrazione.

Eventuali elaborati non gestibili in formato telematico, quali ad esempio elaborati grafici, progettuali, materiale di corredo dei progetti, listini e materiale illustrativo, saranno richiesti nelle fasi istruttorie dalle competenti amministrazioni.

9. Imposta di bollo

L'azienda assolve, ove necessario, all'imposta di bollo apponendo i relativi contrassegni nell'apposito spazio predisposto automaticamente in fase di stampa in calce alla Dichiarazione Unica Aziendale.

10. Monitoraggio e statistiche

I contenuti tecnici della Dichiarazione Unica Aziendale e quelli derivati dalle istruttorie sono trattati nel rispetto dell'anonimato a fini statistici e di monitoraggio e resi disponibili attraverso il sito pubblico di ARTEA.

11. Adesione enti locali

Entro il 30 settembre di ciascun anno gli enti locali titolari indicano, a cura del legale rappresentante, ad ARTEA quali procedimenti intendono attivare mediante la Dichiarazione Unica Aziendale. ARTEA provvede alla predisposizione dei contenuti dichiarativi specifici ed a seguito di nulla-osta dell'ente richiedente ne dispone la pubblicazione. Nei casi di maggiore complessità ARTEA e l'ente definiscono i reciproci impegni attraverso apposita convenzione. Nei casi di delega è comunque il soggetto delegante a manifestare l'adesione.

12. Procedimenti amministrativi

I procedimenti relativi alle lettere b) c) d) richiamati nell'art. 11 della L.R. 45/2007 una volta compresi nella Dichiarazione Unica Aziendale determinano la produzione di un Modulo istruttorio reso accessibile in modalità telematica alla competente amministrazione titolare del procedimento. ARTEA attribuisce a ciascuna istanza numero e data di protocollo corrispondente alla Dichiarazione Unica Aziendale presentata.

Nel caso che nel corso dell'anno la Dichiarazione Unica Aziendale non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti, la Dichiarazione Unica Aziendale deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Nei casi previsti la modificazione può determinarsi anche attraverso i documenti inseriti nel Fascicolo elettronico. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

I provvedimenti settoriali delle competenti amministrazioni determinano le specificazioni particolari per la formulazione di ulteriori elementi dichiarativi da parte dell'azienda ed il termine e le modalità di presentazione.

L'avvio del procedimento, le cui informazioni sono contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale, avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Ente competente se i contenuti sono ritenuti esaustivi.

Qualora la documentazione richiesta alle aziende non venga prodotta con le modalità ed entro il termine indicato nelle specifiche comunicazioni, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti nel Fascicolo elettronico.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche ai sensi della normativa vigente.

13. Comunicazioni tramite DUA

ARTEA può comunicare dati e fatti inerenti il Fascicolo elettronico, i procedimenti e gli obblighi dichiarativi dell'azienda attraverso la precompilazione di messaggi in una apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale e la firma di quest'ultima costituisce attestazione di ricevuta.

14. Controllo amministrativo ed in loco

Il controllo amministrativo è svolto dalla competente autorità di gestione e comprende i controlli in situ, ove previsti dalla normativa di settore. ARTEA rende disponibile annualmente, con estrazione secondo criteri in parte casuale ed in parte sulla scorta di una analisi di rischio, una percentuale di aziende compatibile con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di controllo, da effettuare secondo le metodologie attese. Il campione e gli esiti dei controlli sono registrati tramite una specifica sezione riservata alle autorità di controllo nell'Anagrafe delle aziende denominato Registro dei controlli.

15. Affidabilità amministrativa

ARTEA attribuisce un rating di affidabilità amministrativa alle aziende finalizzato ad elevare l'efficacia dell'analisi di rischio e conseguentemente dei controlli stessi. Tale attribuzione si avvale sia degli esiti dei controlli, quello amministrativo e quello in loco, che di criteri rappresentativi della correttezza del rapporto intercorso con la pubblica amministrazione (ad esempio il rientro da posizioni debitorie, segnalazioni di autorità circa irregolarità accertate,...).

Il rating amministrativo sarà determinato dal peso dei criteri definiti dai soggetti che intervengono nella filiera dei controlli e più in generale da coloro che hanno interesse ad utilizzare tale informazione.

16. Modalità di compilazione

La compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale avviene in modalità esclusivamente telematica. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale di ARTEA. L'azienda priva di strumentazione e/o connessione telematica può avvalersi dei punti di accesso resi disponibili da ARTEA e dalle pubbliche amministrazioni locali.

17. Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione Unica Aziendale può essere sottoscritta con firma autografa oppure mediante firma digitale purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Le istanze e le dichiarazioni di cui si compone la Dichiarazione Unica Aziendale inviate secondo la modalità di firma digitale sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Gli autori delle singole istanze nella loro qualità di compilatori sono identificati dal sistema informatico e provvedono alla chiusura della compilazione. Il titolare dell'azienda provvede con la sottoscrizione finale a dare validità giuridica alle istanze contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale.

La mancata sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale comporta la nullità della stessa e conseguentemente delle istanze in essa contenute.

18. Modalità di presentazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma digitale secondo le modalità operative previste da ARTEA è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

In alternativa alla firma digitale la Dichiarazione Unica Aziendale al termine della compilazione on-line viene stampata nelle modalità proposte dal sistema e deve essere sottoscritta con firma autografa, quindi deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- a) CAA convenzionato, con preferenza a quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale; b)

ARTEA.

Allo sportello la Dichiarazione Unica Aziendale può pervenire a mezzo posta o consegna a mano:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della stessa e nei casi di raccomandata anche della data di inoltro nel sistema informativo. La consegna deve avvenire di norma presso lo sportello del CAA tenutario del fascicolo, nei casi in cui la Dichiarazione Unica Aziendale pervenga ad un CAA diverso questo procede ad eseguire tutte le operazioni previste per la ricezione e provvede successivamente a consegnarla al CAA competente. Il sistema informativo dispone la conseguente fase di protocollo telematico.

Se non diversamente previsto e qualora il termine di presentazione di una istanza scade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo: tale disposizione si applica solo nei casi di Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in forma autografa.

19. Tempi e termini di presentazione

Fatto salvo il rispetto dei tempi stabiliti dai singoli provvedimenti settoriali, la Dichiarazione Unica Aziendale può essere compilata durante tutto l'arco dell'anno. Ogni Dichiarazione successiva alla prima aggiunge nuove richieste e mantiene le informazioni delle precedenti se non modificate. In ogni caso è tenuta la traccia delle singole richieste ed i riferimenti inerenti le date di inoltro, nei casi di raccomandata, di ricezione e di protocollo. Ogni variazione intervenuta ed incidente con il procedimento amministrativo in corso sono valutati dalla competente amministrazione.

20. Decesso del titolare o subentro aziendale

In caso di decesso o di subentro aziendale avvenuto durante il periodo di riferimento della Dichiarazione Unica Aziendale gli interessati fanno pervenire tempestivamente ad ARTEA o al tenutario del Fascicolo aziendale la seguente documentazione:

- Copia certificato di morte;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la linea ereditaria;
- Delega di tutti i coeredi (se presenti) alla riscossione dei premi su procedimenti in corso, unitamente al documento di identità in corso di validità;
- Certificato di attribuzione dell'eventuale partita IVA del nuovo intestatario o dichiarazione di non possesso di partita IVA;
- Indicazione delle coordinate bancarie (numero c/c, codice ABI e CAB).

ARTEA, gli Enti Locali o il tenutario del Fascicolo aziendale tracciano nel Fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite i relativi CUAA. Allo scopo sarà inserita nel fascicolo aziendale la relativa documentazione attestante la linea ereditaria e gli eventuali impegni pluriennali in essere assunti dal subentrante/i.

21. Archiviazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in modalità autografa presentata in qualsiasi delle modalità indicate è raccolta al termine di ogni anno e tenuta nell'archivio storico di ARTEA. Fino al collocamento in archivio la Dichiarazione Unica Aziendale è consultabile presso la struttura ricevente. ARTEA può predisporre annualmente il piano di sostituzione della Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa mediante il corrispondente archivio informatico. I documenti in originale che completano la fase istruttoria sono tenuti dalle competenti amministrazioni con adeguati criteri di sicurezza e prontamente reperibili in occasione di qualsivoglia controllo.